

# FORO DELL'ESECUZIONE FORZATA

(in vigore dal 11 dicembre 2014)

**Artt. 26 e 26/bis C.P.C. come da modifiche del D.L. 132/14 conv. in L. 162/14**

## **Art. 26.**

### **(Foro dell'esecuzione forzata)**

Per l'esecuzione forzata su **cose mobili o immobili** è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.

(.....) <sup>(1)</sup>

Per l'esecuzione forzata **su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi** è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. (2)

Per l'esecuzione forzata degli **obblighi di fare e di non fare** è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

(1) Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lett. a), [D.L. 12 settembre 2014, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 19, comma 6 del medesimo D.L. 132/2014.

(2) Comma aggiunto in sede di conversione in L. 162/14 del D.L. 132/14, art. 19 , co. 1

## **Art. 26-bis**

### **(Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti) <sup>(1)</sup>**

Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

(1) Articolo inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), [D.L. 12 settembre 2014, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 19, comma 6 del medesimo D.L. 132/2014.